



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2020, proposto da

Annamaria Leonetti, nella qualità di Presidente pro tempore dell'Organizzazione di Volontariato Donna Matilde Serao, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Camarca, domicilio pec come da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Arzano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bianca Miriello, domicilio pec come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della determinazione dirigenziale del Comando di Polizia Municipale del Comune di Arzano Reg. Prot. Gen. n. 121 del 28.02.2020, notificata in data 4.03.2020, con la quale si dispone la revoca dell'affidamento in gestione del bene immobile ubicato in Arzano (NA) alla Via A. Pecchia n. 1, confiscato alla criminalità ed assegnato alla Associazione ricorrente;

b) della preordinata nota di avvio del procedimento prot. n. 32461 del 10.12.2019, con la quale si comunica, a motivo dell'adottanda revoca "che l'immobile confiscato sito alla Via Alfredo Pecchia n. 1 non risulta fatto oggetto di alcun lavoro di adeguamento e riqualificazione";

c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;

Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare appare fondata sotto il profilo del *fumus boni iuris*, atteso che il Regolamento di Concessione non prevedeva obblighi di "adeguamento" e "riqualificazione" a carico dei concessionari, sicché appare *prima facie* fondata la censura relativa al difetto di motivazione;

Ritenuto che le spese processuali della fase cautelare vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),

Accoglie e per l'effetto:

a) sospende gli atti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11.11.2020.

Condanna il Comune di Arzano al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500 (cinquecento) oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO